

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 80/01/2012**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La società Fu. S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della cartella esattoriale sopra menzionata notificata in data 25 febbraio 2011 a seguito dell'esame del modello unico 2008 presentato per l'anno d'imposta 2007. La somma reclamata ammonta a € 17.646,01, sanzioni ed interessi compresi.

Prima dell'emissione della cartella, parte ricorrente aveva ricevuto la comunicazione contrassegnata con il numero 0003371208601 con la quale si evidenziava un debito d'imposta nella misura di € 12.187,00, nel mentre la dichiarazione presentata per l'anno 2007 si chiudeva con un credito d'imposta nella misura di € 4.519,00, dato coerente con la liquidazione Iva annotata sui libri.

Parte ricorrente ipotizza che l'iscrizione a ruolo sia in qualche misura imputabile ad un errore nella compilazione della dichiarazione annuale. Più precisamente, che siano stati invertiti gli imponibili relativi all'aliquota del 10% e del 20%. Precisa che, ricevuta la comunicazione, ha interloquito con l'Ufficio che si è dichiarato non più in grado di correggere l'errore, rinviando così ad una decisione della Commissione tributaria.

Parte ricorrente presenta una tabella esplicativa dalla quale si evince che effettivamente la giustificazione del recupero a tassazione può essere la inversione dei due imponibili e chiede che la cartella impugnata venga annullata.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - D P II per contestare la richiesta di parte ricorrente, affermando che parte ricorrente non avrebbe indicato il credito di imposta in dichiarazione e che pertanto l'Amministrazione Finanziaria deve attenersi alle risultanze della documentazione prodotta. Riassume poi i termini entro i quali un contribuente può legittimamente richiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in più.

All'udienza di trattazione parte ricorrente ripropone e ulteriormente illustra la richiesta formulata col ricorso in esame; il procuratore dell'Agenzia delle entrate si rifà all'atto di costituzione in giudizio.

Questa Commissione ritiene che la domanda formulata con il ricorso in esame sia accoglibile, in quanto risulta evidente l'errore materiale commesso in sede di dichiarazione annuale Iva. Prende atto che al ricorso sono allegati tutti i documenti necessari per riscontrare la correttezza di questa affermazione, così come deve constatare che, presumibilmente per errore materiale, il contenuto dell'atto dell'Ufficio è assolutamente inconferente con il contenuto e la natura della controversia. Difatti in questa nota si parla di mancata indicazione di credito d'imposta e di termini per chiedere il rimborso, questioni assolutamente estranee rispetto alla materia del contendere.

Nel determinarsi per l'accoglimento del ricorso, la Commissione non può non tener conto che la controversia è sorta a seguito della emissione di una cartella esattoriale generata da errore materiale commesso dalla stessa ricorrente. Per questa ragione si determina per la compensazione delle spese di giudizio.

### **PQM**

La Commissione accoglie ricorso. Spese compensate.